

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 153

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001 (*)

—————

Norme per il riconoscimento e la regolamentazione
della pratica del naturismo

—————

—————
() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro Paese è l'unico in Europa a non avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare liberamente, nel proprio territorio, la pratica del naturismo e del nudismo ad esso collegato.

Il naturismo, movimento nato alla fine del secolo scorso per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un modo di vivere e di pensare l'ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali della natura, intesa in tutti i suoi aspetti e nel rigetto di ogni forma di prevaricazione, ed ha alla base del suo essere il culto della salute psico-fisica e sociale dell'uomo.

Il naturismo professa la ginnità integrale, cioè la pratica del nudismo, come condizione necessaria per una armoniosa espansione delle forze psichiche e fisiche. Il nudismo inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti ha carattere «sociale», non è immorale, è spontaneo ed educativo.

Da un'indagine statistica Doxa del 1989 e da una rilevazione dell'Istituto di studi politici, economici e sociali, gli italiani, pur non conoscendo che cosa sia il naturismo, accettano a grande maggioranza il nudo integrale sia femminile sia maschile, purché praticato in zone appartate o ufficialmente destinate a tale uso. Solo in Europa si calcolano oltre 17 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune, eccetera, a loro riservate.

La diffusione del nudismo è un aspetto della modifica nel costume e nella cultura che si collega alla più complessa esigenza di un migliore rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo rispetto.

Negli ultimi venti anni il naturismo si è diffuso anche in Italia con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano «oasi naturalistiche» che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento ed apposite strutture, di esporsi liberamente al sole. L'attuale condizione di indeterminatezza, che si verifica sulle spiagge italiane e che è continuo motivo di imbarazzo per i naturisti e per coloro che non lo sono, costringe la forza pubblica ad interventi in cui essa deve valutare se il comportamento riscontrato è contrario o meno al codice penale. A tal proposito, anche se una vasta parte della giurisprudenza, comprendente sentenze assolute di giudici e di pretori nei confronti di naturisti-nudisti denunciati per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, ai sensi dell'articolo 726 del codice penale, è dichiaratamente a favore dell'idea naturalista nel senso che il nudo in sé non va contro la legge, purtroppo non ha mantenuto una costante linea interpretativa sull'argomento e tale varietà nella trattazione e nei commenti ha determinato un grave intralcio alla soluzione definitiva del problema. Occorre, quindi, procedere a un definitivo chiarimento della questione, garantendo la pratica del naturismo e del nudismo a norma di legge e consentendo l'organizzazione e la delimitazione di spazi e campi riservati alla pratica naturalista, nonché la realizzazione di strutture atte all'esercizio di tale pratica. Il disegno di legge individua aree da destinare a campi naturisti, da attrezzare con servizi, per un utilizzo di tipo residenziale-turistico.

Tali aree sono assimilate ai campeggi e come tali sono considerate aree produttive al fine della loro acquisizione mediante

esproprio ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

È prevista altresì la individuazione di aree pubbliche da destinare, previa delimitazione tabellare, alla pratica del naturismo.

L'articolo 1 del presente disegno di legge riconosce e garantisce la pratica del naturismo e l'articolo 2 limita l'esercizio del nudismo in spazi e campi appositamente individuati.

L'articolo 2 demanda altresì ai comuni l'individuazione delle zone idonee alla pratica del nudismo e dispone che per la acqui-

sizione di tali aree si applichino le norme della legge n. 865 del 1971.

È altresì demandato ai comuni (articolo 3) il compito di assicurare la gestione dei campi per nudisti, in conformità alle norme urbanistiche ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869. La gestione può essere concessa a privati o ad associazioni.

L'articolo 4 detta il principio generale per cui l'accesso alle aree deve essere libero, con modalità stabilite direttamente dai gestori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Naturismo)

1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.

2. Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto di se stessi, degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

Art. 2.

(Aree destinate al naturismo)

1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo cui i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e gestire le relative strutture.

3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente

l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo. L'amministrazione invia risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3.

(Aree demaniali)

1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati o ad associazioni o organizzazioni.

2. La concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.

Art. 4.

(Accesso alle aree e loro delimitazione e segnalazione)

1. L'accesso agli spazi per la pratica naturalista è libero, nell'ambito di modalità di accesso determinate dai soggetti che gestiscono i campi, gli spazi e le attrezzature destinati alla pratica naturalista.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base a i quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e segnalare le aree destinate alla pratica del naturismo.

3. La delimitazione delle aree è segnalata ed assicura un'adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.

4. Gli accessi sono segnalati tramite l'affissione di cartelli, o altri analoghi strumenti, recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.

Art. 5.

(Applicabilità della disciplina sul turismo)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore turistico.

